

**- AREA COMPARTO – Accordo aziendale
in merito alla distribuzione di risorse
per la Progettazione Interna di cui all’art. 18
L. 109/94 e successive modifiche**

VISTO l’art. 18 comma 1 della L. 109/94 e successive modificazioni, il quale prevede che “...in sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è ripartita la quota dell’1% del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l’appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all’art. 7”;

VISTO l’art. 18 comma 2 della L. 109/94 e successive modificazioni, il quale prevede che “le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici”;

LE PARTI CONVENGONO:

- di definire alcuni principi fondamentali per la distribuzione delle risorse di cui all’oggetto del presente accordo, in relazione all’ammontare del fondo da ripartire per progettazioni di opere e lavori e con particolare riferimento alle modalità di per l’affidamento di incarichi di progettazione interna, nonché all’individuazione dei soggetti cui assegnare le quote in base alla partecipazione ai progetti;

- di garantire che l’attribuzione degli incarichi al personale dipendente venga effettuata in base a principi di professionalità, efficienza dei servizi e rotazione (in base al numero ed importo di progetto) fra il personale abilitato o professionalmente preparato, nonché ai carichi di lavoro di ciascuna Unità Operativa del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche, fermo restando che si dovrà assicurare la possibilità di partecipazione di tutti i soggetti qualificati;

- di procedere alla verifica di distribuzione dei fondi attraverso una rendicontazione annuale, che il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche rende disponibile alle Rappresentanze Sindacali, da cui risulta l’ammontare dei Fondi destinati all’incentivazione dei progetti, il numero dei progetti interessati, il numero e le qualifiche del personale coinvolto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

di approvare il Regolamento per la disciplina della progettazione interna in allegato all’Accordo.

Ferrara, 23.7.2004

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

PER LA DIREZIONE:

PER LE OO.SS. AREA COMPARTO:

PER LA RSU AZ.LE:

Regolamento per la disciplina della progettazione interna

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/1994 come modificato dall'art. 13, 4° comma L. 144/99 e succ. modif., e L. 350/03, regola i criteri per la ripartizione dei fondi destinati al compenso per i progetti redatti da dipendenti dell'amministrazione e per le altre attività connesse, ivi compresa la direzione lavori, i collaudi e i compiti tecnico-amministrativi.

Art. 2 (Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Azienda)

Di norma, salve motivate e certificate carenze in organico, di adeguate professionalità, gli incarichi di progettazione vengono affidati a progettisti interni, purché iscritti agli Albi Professionali relativi ovvero, per i soli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della L. 415/98, in assenza di abilitazione purché in possesso del diploma, qualora siano in servizio presso l'Ente da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 3 (Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per progettazioni di opere e lavori)

Il Fondo per la progettazione è fissato a norma dell'art. 18 L. 109/94 come modificato dall'art. 13, 4° comma L. 144/99 e viene accantonato per la progettazione definitiva e/o esecutiva per le opere di cui all'art. 2, 1° comma della L. 109/94.

Potrà essere costituito il Fondo anche per lavori accessori previsti nell'ambito di contratti misti di fornitura e/o servizi, limitatamente all'importo dei soli lavori e qualora tale importo risulti superiore a 300.000 Euro.

Il Fondo è costituito, con riferimento all'importo posto a base di gara nella misura:

- a) del 1,0% per le opere di nuova edificazione, ristrutturazione ed adeguamento strutturale ed impiantistico per progetti inferiori ai 150.000 Euro, per lavori di manutenzione straordinaria solo per importi superiori ai 50.000 Euro
- b) del 1,5% per le opere di nuova edificazione, ristrutturazione ed adeguamento strutturale ed impiantistico per progetti superiori ai 150.000 Euro.

Per tutte le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie di importo inferiore ai 50.000 Euro non viene costituito il fondo, ma vengono assicurate le attività di progettazione e direzione lavori all'interno dell'Azienda.

Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per il ribasso in sede di aggiudicazione o di modifica dell'importo contrattuale, anche in aumento, verificatosi in corso di esecuzione delle opere.

Al fondo si sommano gli oneri sociali assunti a carico dell'Azienda per quanto di sua spettanza.

L'accantonamento del fondo e connessi oneri sociali, sono indicati alla voce "spese tecniche" del relativo quadro economico di progetto, di cui all'art. 17 del D.P.R. 554/99.

Art. 4
(Modalità di affidamento della progettazione interna)

Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche individua e nomina, su proposta del Dirigente dell'Unità Operativa competente, il responsabile del procedimento e/o del progetto, e le persone che dovranno collaborare nelle varie fasi della progettazione, direzione lavori e collaudo.

L'individuazione dello staff progettuale sarà effettuato sulla base delle competenze professionali e tenuto conto del principio di rotazione degli incarichi, fermo restando la contestuale verifica dei carichi di lavoro e delle risorse personali e strumentali disponibili anche in relazione ai tempi prestabiliti per la realizzazione dei progetti.

La determinazione delle somme spettanti al Responsabile del Procedimento ed agli altri soggetti coinvolti nella progettazione viene effettuata, con atto del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, sulla base di apposita relazione/scheda, nella quale dovranno essere dettagliati e distinti i compensi di ciascuno.

La liquidazione delle somme previste nella scheda di cui al comma precedente, avviene con la deliberazione che approva il progetto, nella misura del 50% della quota; la delibera è trasmessa all'ufficio stipendi dal Dipartimento Risorse Umane per il conseguente pagamento.

Il saldo verrà liquidato successivamente alla delibera di affidamento all'impresa appaltatrice con determinazione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche; salvo la quota spettante per Direzione Lavori e/o collaudo, che verrà liquidata – con analogo strumento - successivamente all'adozione della delibera o determina di formale approvazione/accettazione dei lavori e delle opere. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento Risorse Umane per i conseguenti pagamenti.

Art. 5
(Criteri di ripartizione del fondo)

Il fondo sarà erogato secondo le seguenti ripartizioni ai dipendenti che per specifiche competenze tecniche/amministrative eseguono, per conto dell'Azienda, progettazioni e mansioni specialistiche tecniche e amministrative connesse, di opere o di lavori delle tipologie di cui all'art. 31 lett. b), c), d), e), della L. 457/78, ed art. 2, 1° comma della L. 109/94, anche al di fuori delle ordinarie attività e mansioni a essi assegnate:

- 1) Responsabile unico del procedimento: 9%;
- 2) Tecnici che hanno redatto il progetto (i quali nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): 50%;
- 3) Tecnici incaricati della direzione lavori: 20%;
- 4) Tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento esecuzione: 7%;
- 5) Tecnici incaricati del collaudo: 5%;
- 6) Collaboratori dei soggetti innanzi elencati: 9%;

Tra essi la ripartizione viene effettuata con disposizione del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche in relazione alla qualità e quantità delle diverse collaborazioni, previo parere del Comitato di Dipartimento.

Ai fini del calcolo dei compensi da attribuire ai componenti lo staff progettuale nell'ambito delle quote di cui ai punti 2) e 4) si applicano in via indicativa i seguenti coefficienti:

- a) 0,02 relazione generale
- b) 0,01 relazione specialistiche
- c) 0,15 elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
- d) 0,08 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- e) 0,03 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (ove previsto)
- f) 0,06 piani di sicurezza e di coordinamento
- g) 0,25 computo metrico estimativo definitivo e quadro economico generale
- h) 0,01 cronoprogramma
- i) 0,15 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
- j) 0,05 quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il lavoro;
- k) 0,09 schema di contratto
- l) 0,10 capitolati speciali di appalto

Nell'ambito delle quote di cui ai punti 1) e 6) sono considerate anche le attività di verifica e validazione della progettazione ex art. 46, 47, 48 del D.P.R 554/99.

Non rientrano tra le attività di progettazione di cui al presente regolamento le prestazioni per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi e rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica.

Il concorso di professionisti esterni è ammesso nella misura massima del 20% del costo globale della progettazione, stimato in base alle tariffe ufficiali professionali. In tali casi il fondo sarà decurtato della corrispondente quota percentuale di cui al presente articolo 1° comma.

Ove una o più funzioni fra quelle indicate al primo comma vengano affidate a soggetti esterni, le corrispondenti quote, non verranno attribuite e costituiranno economie ad incremento delle somme a disposizione del quadro economico generale dell'opera.

Nelle ipotesi di Direzione Lavori particolarmente complesse, la quota di cui al punto 3) del 1^ comma, potrà aumentare fino a raggiungere il 30%, con corrispondente riduzione delle altre quote.

Nel caso in cui a causa di vizi o errori nella progettazione sia necessario apportare le variazioni di cui all'art.25, comma 1, lettera D), nessun emolumento è dovuto ai Progettisti interni, salva comunque la possibilità per l'Azienda di rivalersi tramite la polizza all'uopo attivata da parte dell'Amministrazione in favore dei professionisti interni.

Art. 6
(Soggetti)

Destinatario della ripartizione del fondo costituito come sopra è esclusivamente il personale tecnico/amministrativo dello staff Direzionale del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, in servizio alla data di affidamento dell'incarico e di approvazione del progetto.

Sono definiti Tecnici Progettisti ai fini del presente Regolamento i dipendenti in possesso dei titoli abilitanti alla redazione di progetti secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici di cui all'art. 17, 2° comma L. 109/94 e all'art. 2 del presente Regolamento.

E' Responsabile Unico del Procedimento il soggetto individuato con atto del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, che dovrà curare il procedimento di attuazione del singolo intervento assumendone la responsabilità.

Egli dovrà sovrintendere alla fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Per i requisiti professionali, i limiti di compatibilità con le figure di progettista e Direttore Lavori, nonché le funzioni ed i compiti del Responsabile unico del procedimento si richiamano gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 554/99.

Il Responsabile unico del Procedimento deve altresì curare tutti gli aspetti di cui all'art. 7 della legge 109/94 e succ. modif., coadiuvato dal Responsabile del Settore Amministrativo, per quanto di competenza.

Il R.U.P. individua un referente di progetto quale figura di supporto alle fasi propedeutiche alla validazione del progetto di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99

Nell'individuazione dei soggetti ci si dovrà attenere ai principi di professionalità, efficienza dei servizi, rotazione in base al numero ed importo di progetto fra il personale abilitato o professionalmente preparato, nonché ai carichi di lavoro di ciascuna Unità Operativa del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, fermo restando che si dovrà assicurare la possibilità di partecipazione di tutti i soggetti qualificati.

Art. 7
(Somme liquidate)

Tutte le somme sono liquidate al netto dei contributi dovuti per oneri sociali, i quali sono definiti nel loro preciso ammontare dal Dipartimento Risorse Umane per il loro inserimento nel quadro economico generale delle opere.

Art. 8
(Assicurazione)

A norma dell'art. 106 del D.P.R. 554/99, come modificato dalla L. 388/2000, l'Azienda rimborsa ai dipendenti incaricati della progettazione di cui all'art. 5 comma 1, del presente regolamento, il premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, 1° comma lettera D della L. 109/94.

Allo scopo, l'Azienda promuove attraverso il competente Ufficio Assicurazioni la stipulazione di una polizza collettiva.

Art. 9 (Spese)

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e delle restanti prestazioni, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Azienda.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e delle restanti prestazioni è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Azienda.

Gli uffici preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. Il Dipartimento Tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento devono informare tempestivamente gli eventuali diversi settore competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 10 (Rendicontazione annuale)

Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche procede alla verifica di distribuzione dei fondi attraverso una rendicontazione annuale che rende disponibile alle Rappresentanze Sindacali e dalla quale risulta l'ammontare dei Fondi destinati alla incentivazione dei progetti, il numero dei progetti interessati, il numero e le qualifiche del personale coinvolto.

Ferrara, 23 luglio 2004